



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 06/06/2023

Oggetto: Modifica regolamento TARI

Il giorno **sei giugno duemilaventitré**, con inizio alle ore **18:05** in Aula Consiliare, convocato nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.

All'appello sono presenti i signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ARCA DANIELE	Si	
Vicesindaco	MANCA GIANMARIO	Si	
Assessore	RUBATTA MARIO	Si	
Assessora	MUGONI MIRELLA	Si	
Consigliere	ARRAS ANTONIO	Si	
Consigliera	FODDIS PASQUINA	Si	
Consigliere	ORRITOS MINO	Si	
Consigliere	TANDA ROBERTO		Si
Consigliere	FALCHI BACHISIO	Si	
Consigliere	MUGONI MICHELE	Si	
Consigliere	PINNA EFISIO		Si

Presenti: **9**

Assenti: **2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Antonio Mastinu**.

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Daniele Arca** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 11 del 29/04/2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. 3 settembre 2020n. 116 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», che apporta sostanziali modifiche al citato D.lgs. 152/2006;

Premesso che:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il comma 780 del medesimo articolo 1, il quale prevede che *“dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”*.
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di definizione dei livelli di qualità dei servizi, di diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza, nonché di tutela dei diritti degli utenti;
- con deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, è stato approvato il *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), il quale impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

Visto in particolare l'art. 3.1 dell'Allegato A del TQRIF che dispone *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2022 ad oggetto *“Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il comune di Bultei per il periodo 2022-2025”*;

Dato atto che con la predetta deliberazione è stato individuato come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo *“schema regolatorio I livello qualitativo obblighi minimi”*;

Preso atto pertanto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I *“livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

Ravvisata la necessità di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), al fine di adeguare lo stesso alle previsioni di cui alla delibera dell'Autorità per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) 15/2022/R/RIF *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF);

Considerate le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020 riguardanti la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l'eliminazione dei cosiddetti *“rifiuti assimilati”*;

Considerato che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI per effetto del recepimento delle disposizioni soprarichiamate, con conseguente intervento su alcuni articoli inseriti nel precedente regolamento quali:

- rettifica art. 24 (Denuncia di inizio occupazione, conduzione, di variazione e di cessazione) con l'introduzione di modifiche ed integrazioni riguardanti le denunce il loro contenuto e la loro validità ai fini dell'attivazione del servizio di raccolta.
- introduzione del nuovo art. 25 (Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati) delineando le varie modalità di richiesta di informazioni reclami e rettifiche con l'ufficio tributi richiamando la Carta della qualità del servizio approvata con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 30/12/2022.
- modifiche art. 27 (Riscossione della TARI) introducendo la richiesta da parte del contribuente di rateizzazione degli avvisi di accertamento a seconda dell'importo dovuto;
- introduzione del nuovo art. 28 (Rateizzazione degli avvisi bonari) prevedendo la possibilità per gli utenti beneficiari di bonus o che versano in particolari condizioni economiche, di richiedere la rateizzazione degli avvisi bonari in ottemperanza con la Deliberazione ARERA n. 15/2022;

Visti:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]”*;
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 il quale ha modificato l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *“[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia*

prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Espone il Sindaco per illustrare il contenuto della proposta elaborata dal competente ufficio.

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di apportare le modifiche suddette al *Regolamento TARI*, stilato sulla base del precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, composto di n. 37 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;

Di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall'1/1/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Ing. Daniele Arca <i>Firmato Digitalmente</i>	Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu <i>Firmato Digitalmente</i>
--	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole**.

Bulteri, 31/05/2023

Il Responsabile del Servizio
Rag. Raimonda Paoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole**.

Bulteri, 31/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 07/07/2023, **decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione**, non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Bulteri, 27/06/2023

Segretario Comunale
Dott. Antonio Mastinu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **27/06/2023**.

Bulteri, 27/06/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Giovanna Puseddu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Consiglio n. **10** del **06/06/2023**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Segretario Comunale